
ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Risorse Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Tipo materia	Tutela della biodiversità
Privacy	No
Pubblicazione integrale	Si
Obbligo art. 15 del D.Lgs 33/2013	No
Obbligo artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013	No
Obbligo art. 37 del D.Lgs 33/2013	No
Pubblicazione su B.U.R.P.	Si
Responsabile del procedimento	Dott. Angelo Galasso

N. 174 del 17/03/2023 Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 036_DIR_2023_000174

OGGETTO: D.G.R. del 04/04/2022, n. 453: adempimenti. Linee guida per la gestione delle richieste risarcitorie per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica nella Regione Puglia ed, in particolare, per gli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex DL n. 132/2014 (convertito con L n. 162/2014). **Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 53 del 06.02.2023: modifiche ed integrazioni.**

Il giorno 17 marzo 2023, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali dell'Assessorato all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, sita in Lungomare Nazario Sauro nn. 45/47, in Bari,

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI**

VISTI:

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA'

- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 28/07/1998, n. 3261;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- - la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023"*;
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 33 *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia"*;
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione"*;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante *"Codice dei Contratti pubblici"*;
- le linee guida ANAC n. 4 sulle *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*.
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) 28 luglio 2021, n. 1289 *"Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento. Modifica funzioni Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 04/04/2022, n. 453, *"Autorizzazione per le richieste di risarcimento danni da fauna selvatica nella Regione Puglia all'adesione agli inviti alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 12.09.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla L. 10.11.2014 n. 162"*.
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 7 del 19.01.2023, *"D.G.R. 453 del 04.04.2022. Approvazione Avviso Pubblico per la formazione di una short list di periti assicurativi per l'affidamento di incarichi di supporto alle attività del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità"*.
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 53 del 06.02.2023 *"D.G.R. del 04/04/2022, n. 453: adempimenti. Linee guida per la gestione delle richieste risarcitorie per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica nella Regione Puglia ed, in particolare, per gli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex DL n. 132/2014 (convertito con L n. 162/2014)."*
- l'art. 9 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della l. 126 del 26/11/2021 (*'riforma Cartabia'*) con applicazione a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera c), punto 3) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA'

- il nuovo comma 7 bis dell'art. 2 del Decreto-legge n. 132/2014, a norma del quale *“Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio Nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo”*;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione *“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”* al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 32 del 31.10.2022 di conferimento *ad interim* dell'incarico di direzione del Servizio *“Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”* al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.297 del 29.04.2022 con la quale è stata conferita la titolarità della PO *“controversie in materia faunistica”* all'avv. Daniele Clemente;
- la nota r_puglia/AOO_001/PROT/11/11/2022/0001132 del Direttore di Dipartimento Agricoltura di assegnazione di n. 4 unità di personale di categoria D alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, tra i quali il funzionario regionale dott. Angelo Galasso;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 799 del 01/12/2022 *“Atto di micro organizzazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali. Ulteriore Aggiornamento”*, con la quale si è provveduto all'aggiornamento della determinazione dirigenziale n. 551 del 30/08/2022, riallocando nuovamente il personale, anche alle luce delle nuove unità assegnate con la nota r_puglia/AOO_001/PROT/11/11/2022/0001132 sopra citata, e assegnando il dott. Angelo Galasso al Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità.

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”* all'art. 28, intitolato *“Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2018”*, ha stabilito testualmente che: *“All'articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell'incolumità pubblica), dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

“5 bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatte salve le esclusioni di cui al comma 5, per far fronte a eventuali ulteriori danni causati dalla fauna selvatica, anche alla circolazione stradale, e non altrimenti indennizzabili, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito nella missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

5 ter. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede alla definizione dei presupposti, delle condizioni e dei criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 5 bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell'interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni”.

- con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 453 *“Autorizzazione per le richieste di risarcimento danni da fauna selvatica nella Regione Puglia all'adesione agli inviti alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 12.09.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla L. 10.11.2014 n. 162”* è stato stabilito quanto segue:



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA'

1. di autorizzare l'adesione agli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L.162/2014 relativi alle istanze risarcitorie per danni causati da fauna selvatica nella Regione Puglia, demandando al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (o suo delegato competente in materia) a partecipare alla procedura, assistito dall'Avvocatura regionale, a sottoscrivere, unitamente al precitato avvocato regionale, la convenzione di negoziazione, fermo restando che, all'esito della stessa, ove la parti raggiungano un accordo, l'efficacia della sottoscrizione di detto accordo è subordinata ad apposita approvazione di Giunta Regionale;
 2. di autorizzare in caso di mancato accordo l'avvocato regionale a sottoscrivere la relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 132/2014;
 3. ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 132/2014, che la convenzione di negoziazione assistita de quo deve precisare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura e l'oggetto della controversia, mentre l'avvocato regionale incaricato certificherà l'autografia della sottoscrizione del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
- secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. VI, n. 27931 del 23/09/2022, Cass. Civ., Sez. III n. 7969 del 20/04/2020, Cass. Civ., Sez. III, n. 8384 del 29/04/2020, Cass. Civ., Sez. III, n. 8385 del 29/04/2020) "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui direttamente titolare – da altri enti".

VISTA:

- la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 6 febbraio 2023, n. 53, avente ad oggetto "D.G.R. del 04/04/2022, n. 453: adempimenti. Linee guida per la gestione delle richieste risarcitorie per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica nella Regione Puglia ed, in particolare, per gli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex DL n. 132/2014 (convertito con L n. 162/2014)", pubblicata nel BURP n. 17/2023;
- la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 3 febbraio 2023, n. 52, avente ad oggetto "D.G.R. del 04/04/2022, n. 453: adempimenti. Approvazione short list di periti assicurativi per l'affidamento incarichi di supporto alle attività del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità", pubblicata nel BURP n. 17/2023;
- con l'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la disciplina la procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132 del 12/09/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 10/11/2014 n. 162, ha subito profonde modifiche, finalizzate ad ampliarne l'effetto deflattivo del contenzioso giudiziale, tra le quali la possibilità, su accordo delle parti, di ricorrere alla procedura telematica con applicazione, alla formazione e sottoscrizione degli atti del procedimento, delle norme di cui al Codice dell'Amministrazione digitale (CAD);
- le disposizioni di cui al precitato Decreto Legislativo 149/2022 sono, ad oggi, pienamente valide ed efficaci in quanto applicabili a tutti i procedimenti instaurati successivamente al



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA'

28/02/2023, a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina transitoria di cui all'art. 35 dall'articolo 1, comma 380, lettera c), punto 3) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- il comma 7 bis dell'art. 2 del citato D.L. 132/2014 ha introdotto la possibilità di utilizzare, per la redazione degli atti della procedura, appositi modelli elaborati dal Consiglio Nazionale Forense che, nella seduta del 24 febbraio 2023, ne ha aggiornato la formulazione, conformandoli alla nuova disciplina della procedura.

Ritenuto che:

- si rende necessario, a seguito dell'entrata in vigore della citata "*riforma Cartabia*", modificare ed integrare le Linee guida (Allegato A) di cui alla DDS n. 53/2023 per la gestione delle richieste risarcitorie di danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica nella Regione Puglia mediante la procedura di negoziazione assistita;
- si rende necessario approvare i Modelli degli atti della procedura di negoziazione assistita, redatti secondo i fac simile predisposti ed approvati dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione del comma 7 bis dell'art. 2 della D.L. 132/2014, come di seguito elencati:
 - MODELLO 1 - *Fac-simile di adesione ad invito a concludere convenzione di negoziazione assistita,*
 - MODELLO 2 - *Fac-simile di convenzione di negoziazione assistita (ai sensi dell'art. 2, comma 7-bis, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14),*
 - MODELLO 3 - *Fac-simile di Accordo in negoziazione assistita (generica).*

Tanto premesso, si propone:

- di approvare le modifiche ed integrazioni alle "*Linee guida per la gestione delle richieste risarcitorie per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica nella Regione Puglia ed, in particolare, per gli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex DL n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 10/11/2014 n. 162, così come modificato dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*", di cui alla DDS n. 53 del 6 febbraio 2023, riportate nell'Allegato A), parte integrante del presente atto;
- di approvare i Modelli 1, 2 e 3 degli atti della procedura di negoziazione assistita, in calce al precitato Allegato A), redatti secondo i fac simile predisposti ed approvati dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione del comma 7 bis dell'art. 2 della D.L. 132/2014;
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sul sito internet della Regione Puglia nella apposita sezione "Amministrazione trasparente", nonché sulla pagina istituzionale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, su sito <https://foreste.regione.puglia.it/>.

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA'

redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

**ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
dott. Angelo Galasso

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

- di prendere atto dell'attività istruttoria espletata;
- di approvare le modifiche ed integrazioni alle *"Linee guida per la gestione delle richieste risarcitorie per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica nella Regione Puglia ed, in particolare, per gli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex DL n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 10/11/2014 n. 162, così come modificato dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149"*, di cui alla DDS n. 53 del 6 febbraio 2023, riportate nell'Allegato A), parte integrante del presente atto;
- di approvare i Modelli 1, 2 e 3 degli atti della procedura di negoziazione assistita, in calce al precitato Allegato A), redatti secondo i fac simile predisposti ed approvati dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione del comma 7 bis dell'art. 2 della D.L. 132/2014;
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sul sito internet della Regione Puglia nella apposita sezione "Amministrazione trasparente", nonché sulla pagina istituzionale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, su sito <https://foreste.regione.puglia.it/>.

Il presente atto, composto di complessive n. 22 facciate, di cui n. 7 per la determinazione, n. 15 facciate relative alle Linee Guida (Allegato A), firmato digitalmente:

- è immediatamente esecutivo;



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA'

- è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà pubblicato:
 - in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - sul B.U.R.P.;
- sarà trasmesso, tramite il sistema CIFRA, al Segretariato Generale della Giunta Regionale e sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia;
- sarà reso pubblico, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

**SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI**

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA'

ALLEGATO A

Linee guida per la gestione delle richieste risarcitorie per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica nella Regione Puglia ed, in particolare, per gli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex DL n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 10/11/2014 n. 162, così come modificato dall'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Indice:

- Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 - OGGETTO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
- Art. 3 - PRESCRIZIONI PER I DANNEGGIATI
- Art. 4 - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE A RISARCIMENTO
- Art. 5 - MODALITÀ RICHIESTA DI RISARCIMENTO
- Art. 6 - CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
- Art. 7 - INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA RICHIESTA
- Art. 8 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
- Art. 9 - ACCERTAMENTO DEI DANNI
- Art.10 - LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO
- Art. 11 - COMUNICAZIONI CON IL RICHIEDENTE
- Art. 12 - ONERI ESECUZIONE

MODELLO 1 - *Fac-simile di adesione ad invito a concludere convenzione di negoziazione assistita,*

MODELLO 2 - *Fac-simile di convenzione di negoziazione assistita (ai sensi dell'art. 2, comma 7-bis, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14),*

MODELLO 3 - *Fac-simile di Accordo in negoziazione assistita (generica),*



Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida si applicano alla gestione delle richieste risarcitorie per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica nella Regione Puglia ed, in particolare, agli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex DL n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 10/11/2014 n. 162, così come modificato dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Articolo 2 - OGGETTO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. La Regione, qualora sia civilmente responsabile ai sensi di legge, si obbliga a risarcire il danneggiato per i danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali e per danni materiali a veicoli, in conseguenza di un incidente verificatosi in relazione all'attraversamento stradale da parte di fauna selvatica nell'ambito del proprio territorio.
2. La materia del risarcimento dei danni, causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica ex art. 2052 del codice civile, è regolamentata dalla seguente procedura.

Articolo 3 - PRESCRIZIONI PER I DANNEGGIATI

1. Per garantire massima trasparenza e speditezza al procedimento amministrativo, i soggetti che lamentano la produzione di un danno loro arrecato dall'attraversamento stradale di fauna selvatica nel territorio regionale devono richiedere, all'atto dell'incidente, l'immediato intervento delle Autorità che svolgono servizi di Polizia Stradale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada), al fine di far attestare, inequivocabilmente, l'avvenuta collisione con l'animale selvatico.

Articolo 4 - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE A RISARCIMENTO

1. Le condizioni di ammissibilità al risarcimento del danno sono le seguenti:
 - a) la responsabilità dell'accaduto deve essere inequivocabilmente addebitabile alla Regione Puglia e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità dell'area (Parco Nazionale) ex L. 6/12/1991 n. 394 ove l'incidente si è verificato;
 - b) il richiedente il risarcimento del danno deve essere sia in possesso di idonea documentazione attestante l'entità dei danni causati da fauna selvatica.

Articolo 5 - MODALITÀ RICHIESTA DI INVITO A CONCLUDERE UNA NEGOZIAZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

1. Il danneggiato deve trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica: negoiazioni.assistite@regione.puglia.it un invito, rivolto alla Regione Puglia, a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, allegando, allo stesso, una richiesta di risarcimento danni, redatta ai sensi del



successivo articolo 6, e corredata della pertinente documentazione per consentire alla struttura tecnica regionale di effettuare i necessari controlli ed accertamenti.

Articolo 6 - CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

1. La richiesta di risarcimento danni deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome e generalità del danneggiato e/o del proprietario del veicolo;
- b) indicazione del luogo (strada e chilometrica), della data e dell'ora dell'evento dannoso nonché della specie di animale selvatico coinvolta;
- c) descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
- d) identificazione del veicolo (modello, targa e proprietario);
- e) copia della carta di circolazione;
- f) indicazione dell'organo di polizia stradale intervenuto e copia del relativo rapporto;
- g) documentazione fotografica del danno riportato ed eventualmente del luogo dell'incidente;
- h) copia del referto del pronto soccorso e delle eventuali spese di rilascio del referto (nel caso di lesioni personali).

Articolo 7 - INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO A CONCLUDERE UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

In caso di richiesta incompleta di cui all'art.6 (invito alla negoziazione) la Regione, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione, invita il danneggiato a fornire le integrazioni ed i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta, assegnando un termine per il riscontro non superiore ad ulteriori 15 (quindici).

1. Esaminata la richiesta di risarcimento danni e la relativa documentazione, la Regione Puglia trasmette l'eventuale adesione alla procedura di negoziazione assistita.

Articolo 8 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI NEGAZIONE ASSISTITA

1. La procedura di negoziazione assistita si svolge nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione di negoziazione redatta secondo il Modello 3, approvato dal Consiglio Nazionale forense ai sensi del comma 7 bis dell'art. 2 del D.L. n. 132/2014, ed allegato al presente atto.
2. Il termine per l'espletamento della procedura deve essere non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

Articolo 9 - ACCERTAMENTO DEI DANNI

Per le richieste risarcitorie, la Regione Puglia si avvale di un consulente tecnico di parte, nominato tra quelli indicati nella short list regionale, che supporterà la Regione nella valutazione della correlazione tra la dinamica del sinistro esposta e i danni denunciati nonché



nella quantificazione degli stessi.

Articolo 10 - LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

1. A seguito della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione, e previa approvazione dell'accordo con Delibera di Giunta Regionale (*ex* DGR n. 453 del 04.04.2022), la Regione procederà ad assumere il conseguente atto di impegno e liquidazione del risarcimento in favore del danneggiato nel termine di 120 giorni dalla approvazione della suddetta D.G.R. (*ex* art. 14 D.L. n. 669 del 31.12.1996, conv. L. n. 30 del 28.02.1997 e ss.mm.ii.);
2. Il pagamento del risarcimento in favore di minori, indipendentemente dall'importo da corrispondere, è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, le cui spese di procedura restano interamente a carico dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

Articolo 11 - COMUNICAZIONI CON IL RICHIEDENTE

1. Ogni comunicazione successiva alla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione dovrà essere trasmessa anche alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali mediante posta elettronica certificata.

Articolo 12 - ONERI ESECUZIONE

1. L'onere derivante dalle presenti linee di indirizzo sono a carico del bilancio regionale autonomo, nell'ambito nella missione 16, programma 2, titolo 1.



MODELLO 1

Fac-simile di adesione ad invito a concludere convenzione dinegoziiazione assistita

(in rosso le alternative)

Raccomandata A.R. / P.E.C.

Egr. Avv.

e.pc. All'Avvocatura regionale

Oggetto: invito pervenuto in data _____ a concludere una convenzione di negoziazioneassistita ex D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Riscontro.

Egr. avv.....,

si riscontra la Sua in oggetto specificata per la REGIONE PUGLIA, per significarLe che la stessa, con riserva di ogni più opportuna valutazione nel merito della questione, intende accettarel'invito alla procedura di negoziazione assistita.

A tal fine è fissato l'incontro presso la sede della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali -, in Bari, alla via Lungomare Nazario, n. 45/47,

in data _____ alle ore _____, onde concordare i prossimi adempimenti.

Distinti saluti

(luogo) _____ (data) _____
_____, li _____

(firma Dirigente o suo delegato)



***Fac-simile di Convenzione di negoziazione assistita
(ai sensi dell'art. 2, comma 7-bis, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)***

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____, nato/a a _____, il _____ residente in _____, Via/Piazza _____, n. _____, [qui comparante non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta _____, c.f./p.i. _____, nato/a a _____, il _____, residente/sedente in _____, Via/Piazza _____, n. _____], assistito/a dall'Avv. _____, c.f. _____, con studio in _____, Via _____, n. _____, p.e.c. _____

e

la **REGIONE PUGLIA**, c.f. 80017210727, con sede in Bari, alla Via Lungomare Nazario Sauro, n. 45/47, in persona del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali p.t., dott. _____, assistita dall'avv. _____ dell'Avvocatura della Regione Puglia,

premesso

- che tra le parti, come sopra individuate, è insorta controversia avente ad oggetto _____;
- che per il tramite dell'Avv. _____ del foro di _____, il/la Sig./Sig.ra/Ditta _____, ha invitato la **REGIONE PUGLIA** a stipulare convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che, a mezzo nota del _____ prot. n. _____ la **REGIONE PUGLIA** ha comunicato di accettare la procedura di negoziazione assistita;
- che, onde dirimere la controversia, le parti si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;



- che non è in corso alcun procedimento giurisdizionale avente ad oggetto la medesima controversia e che in merito le parti si impegnano a non intraprendere alcuna azione giudiziale sino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato;
- [che il/la sig. sig.ra_____ ha presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di competenza istanza anticipata di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 11 quater del D.L. 132/2014;
- che con comunicazione del_____ il Consiglio dell'Ordine ha ammesso il/la sig. sig.ra al patrocinio in via anticipata e provvisoria.]

Tanto premesso,

le parti dichiarano di essere consapevoli:

- che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili;
- che è fatto obbligo agli avvocati e alle parti di tenere riservate le proposte, le dichiarazioni e le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
- che le proposte fatte, le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
- che i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;
- che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;
- che a far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi fino alla sua conclusione;
- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- che, ove con l'accordo eventualmente raggiunto le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del medesimo accordo le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Tutto ciò premesso e dichiarato,



le parti

stipulano e convengono

quanto segue.

I. Oggetto della convenzione.

Le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 164/2014.

II. Durata della procedura di negoziazione

Le parti concordemente fissano al ___/___/___ il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. 132/2014 il termine non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. Nei limiti di legge, le parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l'impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.

III. Fase negoziale.

Per favorire il raggiungimento di un'intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. In caso di impedimento o per giustificati motivi, le parti possono farsi rappresentare da persone informate sui fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Le parti concordano:

- che si possa procedere all'acquisizione delle dichiarazioni di terzi – ad esclusione di coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età e che si trovino nella condizione di cui all'art. 246 cpc - su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia in oggetto ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 132/2014. In tal caso ciascun avvocato può invitare il terzo presso la sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali, in presenza dell'avvocato che assiste l'altra parte, a rendere dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, previamente capitolati.



L'informatore, previa identificazione, dovrà dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con l'altra parte o se ha un interesse nella causa e dovrà essere preliminarmente avvisato:

- a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
- b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;
- c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
- d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all'art. 371 ter, commi 3 e 4, c.p.;
- e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date;
- f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.

Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese saranno verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui sopra. Tale documento, previa integrale lettura, verrà sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati e rilasciato in originale all'informatore stesso e a ciascuna delle parti.

Le parti vengono informate che il verbale farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza, potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio e sarà valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. L'acquisizione delle dichiarazioni non potrà essere svolta con modalità telematica né con collegamenti audiovisivi da remoto. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice.

Le parti concordano altresì:

- che ciascun Avvocato potrà procedere all'acquisizione delle dichiarazioni dell'altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, previamente capitolati, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione



dell'autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio con l'efficacia di cui all'articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile.

Le parti concordano, altresì:

- che sia consentito lo svolgimento della negoziazione con modalità telematiche. In tal caso, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Ove l'accordo di negoziazione dovesse essere contenuto in un documento analogico sottoscritto dalle parti, la sottoscrizione sarà certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

- che, a eccezione degli incontri di acquisizione delle dichiarazioni del terzo, sia consentito lo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza in cui sia garantita la effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:

- il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____, ad ore _____, in _____, presso ____/o in modalità telematica, si terrà incontro di discussione e approfondimento delle reciproche pretese e posizioni;

[il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____, ad ore _____, in _____, si procederà alla acquisizione delle dichiarazioni dei terzi]

- ove, all'esito del primo incontro o di eventuali incontri successivi, non fosse raggiunto un accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, le parti hanno facoltà di formulare per iscritto proposta di definizione della controversia sulla quale si dovranno reciprocamente pronunciare, per iscritto, entro ulteriori dieci giorni;



- successivamente – in data ed orario da convenirsi, e comunque entro il termine concordato per la conclusione della procedura – in Bari, presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali, si svolgerà nuovo incontro nel quale le Parti verificheranno la possibilità del raggiungimento di un'intesa sulla base delle formulate proposte ovvero l'impossibilità della conciliazione.

IV. Mancato accordo.

Dell'eventuale mancato accordo le parti daranno atto con dichiarazione certificata autografa dai rispettivi avvocati.

V. Conclusione di accordo conciliativo.

L'eventuale accordo che compone la controversia sarà sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e che certificheranno l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, e sarà sottoposto all'approvazione della Giunta della Regione Puglia ai fini dell'efficacia della sottoscrizione, in ottemperanza alla DGR n. 453 del 04.04.2022.

VI. Oneri professionali.

In mancanza di espresso accordo, ciascuna delle parti sarà tenuta a sopportare l'onere dell'assistenza legale.

In caso di raggiungimento dell'accordo la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato potrà procedere alla richiesta del provvedimento di conferma di cui all'art. 15-septies d.l. 132/2014.

_____, li _____
(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione di una Parte)

Io sottoscritto, Avv. _____ certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra _____ da me previamente identificato/a.



_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione dell'avvocato)

* * * * *

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione di altra Parte)

Io sottoscritto, Avv. _____ certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Dirigente p.t. della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali, dott. _____ da me previamente identificato/a.

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione dell'avvocato)



Fac-simile di Accordo in negoziazione assistita (generica)

(in rosso le alternative)

ACCORDO
a seguito di procedura di NEGOZIAZIONE ASSISTITA
(ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____,
nato/a a _____, il _____ residente in _____,
Via/Piazza _____, n. _____, *[eventualmente,* qui comparente non in
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante *del Sig./della Sig.ra/della Ditta*
_____, c.f./p.i. _____, nato/a a _____, il
_____, *residente/sedente* in _____, Via/Piazza _____,
n. _____], *assistito/a* dall'Avv. _____, c.f. _____,
con studio professionale in _____, Via _____, n. _____, p.e.c.

(da una parte)

e

la **REGIONE PUGLIA**, c.f. 80017210727, con sede in Bari, alla Via Lungomare Nazario Sauro, n. 45/47, in persona del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali p.t., dott. _____, assistita dall'avv. _____ dell'Avvocatura della Regione Puglia,

PREMESSO

- Che tra le Parti come sopra individuate è insorta questione avente ad oggetto: _____



- che, onde dirimere la controversia, per il tramite dell'Avv. _____ del Foro di _____, il/la Sig./Sig.ra _____, *ut supra*, ha invitato la REGIONE PUGLIA a stipulare convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che, la REGIONE PUGLIA, *ut supra*, ha comunicato di accettare la procedura di negoziazione assistita;
- che in data _____ le Parti hanno sottoscritto convenzione di negoziazione assistita;
- che in esecuzione della predetta convenzione le Parti si sono incontrate in data _____, ad ore _____ presso _____, alla presenza di _____

eventualmente

- che, in esito alla esposizione delle reciproche pretese e posizioni, le Parti hanno deliberato di aggiornare la seduta onde consentire lo scambio, a mezzo di corrispondenza riservata, di proposte di definizione stragiudiziale della controversia;
- che, a completamento della procedura di negoziazione in corso, il giorno _____, ad ore _____, presso _____ le Parti si sono nuovamente riunite alla presenza di _____;

Tanto premesso, le Parti

- dato atto che il presente accordo non riguarda diritti indisponibili, né verte in materia di lavoro;
- dopo ampio confronto e discussione,

stipulano e convengono

quanto segue.

Allo scopo di definire bonariamente la pendenza di cui sopra _____



Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione.

Le spese legali sono integralmente compensate.

(luogo) _____ (data) _____
_____, li _____

(sottoscrizione di una Parte)

(sottoscrizione dell'altra Parte)

per rinuncia alla solidarietà ex art. 13/8 L.P.F., autentica delle firme e certificazione della conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico

(luogo) _____ (data) _____
_____, li _____

(sottoscrizione dell'Avvocato)

(sottoscrizione dell'Avvocato)

A' sensi dell'art. 11 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 copia del presente accordo verrà trasmessa a cura dell'Avv. _____ al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di _____.

Per ricevuta di quanto sopra in data _____

(Segreteria C.O.A. di _____)